

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORTE DEI MIRACOLI - ETS"

Denominazione e sede

Art. 1) È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Corte dei Miracoli – Ente del Terzo Settore", ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "codice del Terzo settore", d'ora innanzi "CTS"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del terzo settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'associazione intenderà adottare.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione " Corte dei Miracoli " anche l'espressione -Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria applicabile.

Art. 2) L'associazione ha sede in FIUMICELLO – VILLA VICENTINA (Ud)

FINALITA'

Art. 3) L'associazione non persegue scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale e socio sanitarie, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di cui all'Art. 4, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

Art.4) L' associazione persegue esclusivamente attività di interesse generale nel rispetto dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, lettere a), d), i), u), svolgendo, le seguenti attività primarie:

- Realizzare interventi (formativi, culturali, educativi e sportivi) che favoriscano forme di aggregazione giovanile
- promuovere attività di sensibilizzazione e di informazione legate alle problematiche e disagi giovanili
- incentivare momenti di aggregazione tra giovani e la comunità cittadina
- intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale, dando voce e visibilità ai problemi concreti delle persone
- porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale dedicata a soggetti deboli, quali donne vittime di violenza e propri figli, persone non autosufficienti, persone diversamente abili, persone con problemi legati alle dipendenze, anziani e soggetti in condizioni di emarginazione
- promuovere e realizzare reti di collaborazione con cooperative, associazioni, enti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti scopi statutari in Italia e all' estero
- Inoltre, l'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto da quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di tali attività.
- L' associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi

DURATA

Art. 5) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

SOCI

Art.6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Il consiglio direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziali. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

In seguito le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8) Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- alla tutela di ogni suo diritto sociale;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti
- di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione, di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione

Art.9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art.10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art.12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.13) Gli Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art.14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti i soci per i

quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria

Art.15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.16) Possono intervenire in Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art.17) All'Assemblea spettano tutte le competenze inderogabili previste dall'art. 25, comma 1 del CTS e in particolare i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio dell'anno trascorso;
- eleggere i membri degli organi associativi, inclusi il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- eleggere, come prescritto dagli articoli 30 c. 2 e 31 c.1 del CTS, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno alla sua competenza.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno alla sua competenza.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno di soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art.19) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art.20) Tutte le delibere assembleari e i bilanci, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo

l'approvazione nella sede dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni- Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parti dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in associazioni di analoga natura.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione
- la redazione annuale del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
- la fissazione delle quote sociali
- la facoltà di nominare tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro eventuale esclusione
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi

Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un

consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale è giudiziale dell'associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art.27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art.28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo il bilancio annuale in termini economici finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.29) Le funzioni del Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario al rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.30) Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere
- da versamenti volontari degli associati
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario

- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria
- da corrispettivi di attività istituzionali ad esse direttamente connesse ed accessorie
- da rimborsi derivanti da convenzioni

Art.31) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, che gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017 dovrà predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative al ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza, o campagna di sensibilizzazione.

Art. 33) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art.34) Nel caso in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. Nel caso in cui risulti necessario, sono nominati un revisore dei conti, ovvero il collegio dei revisori o in alternativa, una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. All'organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge.

Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

Art.35) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme di legge e di regolamento posto che corre l'obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altri ENTI DEL TERZO SETTORE con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art.36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.37) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

Registrazione al Tribunale di Firenze il 13 SET. 2023
Atto A. di F. n. 1098 Serie 3



IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Roberto De Luca